

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Decreto legge n.148/2017 in gazzetta
- 4 | Italia - Filippine – Modificata la convenzione contro le doppie imposizioni
- 4 | Terremoto di Ischia – sospesi fino al 19 dicembre gli obblighi tributari
- 5 | Credito d'imposta per beni strumentali nel Mezzogiorno - cambia la disciplina attuativa
- 5 | Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza - Delega al Governo

Prassi

- 6 | Revisori contabili – crediti formativi 2017 da acquisire entro il 2018
- 6 | Rottamazione delle cartelle 2017 – pubblicato il modello per l'istanza
- 6 | Paste alimentari – aliquota Iva al 4%
- 6 | Ristrutturazione dell'abitazione principale - detraibilità in capo al coniuge superstite interessi passivi del mutuo ipotecario
- 7 | Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - adempimenti del sostituto
- 7 | Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori - il c.d. "carried interest"
- 8 | Agevolazione Ace - Nuovo regime di determinazione
- 8 | Convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente: imputazione degli utili
- 8 | Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - ulteriori chiarimenti
- 9 | Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito
- 9 | Agevolazioni "prima casa" nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 10 | Elenchi soggetti che applicano lo split payment

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 | Codici tributo istituiti

L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

12 13	Associazione italiana commercialisti	✓	Accertamento oltre i termini
	Consiglio nazionale commercialisti	✓	Piani di risanamento
	Fondazione	✓	Diritto societario

Ordinary Assist

nazionale commercialisti	✓ ✓	Fiscalità delle imprese OIC adopter Società di persone
Assirevi	✓ ✓	Sottoscrizione dichiarazione annuale/istanze trimestrali Iva ai fini della compensazione/rimborso dei crediti Iva Sottoscrizione della dichiarazione annuale ai fini della compensazione dei crediti tributari
Unione giovani commercialisti	✓	Rete di imprese - aspetti operativi per la creazione dei contratti
Associazione fra le S.p.A.	✓ ✓	Carenze del verbale assembleare e annullabilità della deliberazione Bilancio in forma abbreviata e applicazione dei principi contabili internazionali

Ordinary Assist

NORMATIVA

<p>Decreto legge n.148/2017 in gazzetta</p> <p>È stato pubblicato in G.U. n. 242 del 16/10/2017 il decreto legge 16/10/17, n. 148 recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”. Le relative disposizioni, entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione, sono state oggetto dello Special Assit n. 7/2017 pubblicato il 18/10/17.</p> <p>In particolare, le disposizioni illustrate nello speciale riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rottamazione delle cartelle – differimento delle rate in scadenza nel 2017 (tutte) al 30 novembre; • rottamazione delle cartelle – riammessi soggetti esclusi in quanto non avevano pagato tutte le rate scadenti al 31/12/2017 del piano di dilazione; • rottamazione delle cartelle – possibile estinzione anche per i ruoli affidati alla riscossione da gennaio a settembre 2017; • territori della provincia di Livorno colpiti da calamità naturali - sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi; • territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici – differito il termine per adempimenti relativi a contributi; • soggetti ed enti a cui si applica lo split payment: modifiche; • parziale sterilizzazione delle aliquote IVA per il 2018. 	<p><i>Decreto legge 16/10/17, n. 148 (G.U. n. 242 del 16/10/17)</i></p>
<p>Italia - Filippine – Modificata la convenzione contro le doppie imposizioni</p> <p>Ratifica ed esecuzione del protocollo sulle modifiche alla Convenzione tra Italia e Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale fatto a Manila il 9/12/13.</p> <p>La modifica è entrata in vigore il 24/10/17.</p>	<p><i>Legge n. 152 del 11/10/17, (G.U. n. 248 del 23/10/17)</i></p>
<p>Ricordiamo che per quanto concerne l'Italia la convenzione riguarda le seguenti imposte, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Irpef; • Ires; • Irap. <p>Tra le modifiche apportate, in particolare, è stato stabilito che se un residente in Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nelle Filippine, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione non stabiliscano diversamente.</p> <p>In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte l'imposta sui redditi pagata nelle Filippine, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.</p> <p>L'imposta pagata nelle Filippine per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.</p> <p>Nessuna detrazione sarà accordata se l'elemento di reddito è assoggettato in Italia a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.</p>	
<p>Terremoto di Ischia – sospesi fino al 19 dicembre gli obblighi tributari</p> <p>Sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 21/8/17 verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 20/10/17 (G.U. n. 252 del 27/10/17)</i></p>

Ordinary Assist

Per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che al 21/8/17 avevano la residenza/la sede operativa/la sede legale nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi previsti dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 21/8/17 ed il 18/12/17. Non si procede al rimborso di quanto già versato. La sospensione:

- è subordinata a una richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa.
- non si applica alle ritenute che devono essere comunque operate e versate dai sostituti d'imposta.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19/12/17.

Credito d'imposta per beni strumentali nel Mezzogiorno - cambia la disciplina attuativa

Modificata la disciplina attuativa dell'art. 1, co. da 98 a 108, legge n. 208/2015 sul credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, prevista dal decreto del MISE del 29/7/16.

*Ministero dello sviluppo economico,
decreto 9/8/17
(G.U. n. 249 del 24/10/17)*

In particolare è:

- **cambiato il modello di comunicazione** che dovrà essere utilizzato per fruire del credito d'imposta che è ora quello previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/4/17;
- **prevista la cumulabilità delle agevolazioni.** Pertanto i progetti di investimento cofinanziati con le risorse previste per il credito d'imposta possono ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, purché la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Sono state ridotte le risorse a disposizione per il credito d'imposta.

Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza - Delega al Governo

Il Governo è stato delegato ad adottare, entro 12 mesi dal 14/11/17, data di entrata in vigore della legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle procedure concorsuali delle crisi d'impresa di cui al R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. I criteri che il Governo dovrà attuare con successivi D.lgs. prevedono la riscrittura delle regole dell'insolvenza, nonché norme in tema di sovraindebitamento del consumatore e degli altri debitori non soggetti al fallimento.

*Legge 19/10/17, n. 155
(G.U. n. 254 del 30/10/17)*

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Revisori contabili – crediti formativi 2017 da acquisire entro il 2018</p> <p>Sono state pubblicate nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro contenute in una circolare della Ragioneria dello Stato.</p> <p>Le istruzioni riguardanti l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua riguardano tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali. È stato, altresì, precisato che la data ultima per l'assolvimento degli obblighi formativi del 2017 è il 31/12/18 e che ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge saranno utili i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31/12/18, purché conformi al Programma ministeriale 2017.</p> <p>È stato altresì precisato che il differimento per il 2017 non ha effetti sugli obblighi formativi del 2018 posto che il revisore è tenuto ad adempiere all'obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell'ambito della formazione 2017.</p>	<p><i>Ragioneria generale dello Stato, circolare del 19/10/17, n. 28</i></p>
<p>Rottamazione delle cartelle 2017 – pubblicato il modello per l'istanza</p> <p>L'art. 1 del D.L. n. 148/2017 prevede la cd. "rottamazione" delle cartelle, per le cartelle di pagamento affidate all'Agente della riscossione dall'1/1 al 30/9/17.</p> <p>Chi intende aderire alla definizione agevolata deve compilare il Modello DA-2017 entro e non oltre il 15/5/18.</p> <p>La dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2017 può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante PEC alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando detto Modello DA-2017, unitamente alla copia del documento di identità; • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sempre utilizzando il Modello DA-2017. <p>Dopo aver presentato la domanda, Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 30/6/18 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2017, la scadenza delle eventuali rate (max 5) e i relativi bollettini di pagamento o l'eventuale diniego.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato sul sito</i></p>
<p>Paste alimentari - Aliquota IVA del 4%</p> <p>Le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, per le quali risulta possibile la classificazione doganale alla voce 1902, sono inquadrabili nella più generica voce "paste alimentari", di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 130 del 18/10/17</i></p>
<p>Ristrutturazione dell'abitazione principale - detraibilità in capo al coniuge superstite interessi passivi del mutuo ipotecario</p> <p>Il coniuge superstite cointestatario - insieme alla moglie - del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo provveduto ad accollarsi l'intero mutuo, può usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti (resta inteso che può beneficiare della detrazione in questione sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 129 del 18/10/17</i></p>
<p>Somme erogate dall'Università derivanti da finanziamenti europei nell'ambito dell'iniziativa COST – trattamento fiscale</p> <p>Forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti fiscali che una Università, indicata quale Università coordinatrice (Grant Holder), deve porre in essere in relazione alle somme</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 128 del 18/10/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>erogate a terzi, avvalendosi di finanziamenti ricevuti dalla Commissione Europea nell'ambito dell'iniziativa COST, nonché al trattamento IRPEF ed IRAP delle somme stesse.</p> <p>IRPEF - Restano escluse da tassazione le somme erogate per coprire costi analiticamente documentati, mentre le somme erogate in misura forfettaria restano assoggettate a tassazione per l'importo eccedente la franchigia prevista dall'art. 51, co. 5, del Tuir.</p> <p>Sebbene in qualità di Grant Holder non debba operare ritenute sui contributi COST erogati, tuttavia, l'Università, in qualità di sostituto d'imposta, deve tener conto di tali erogazioni, per la parte che risulti imponibile ad IRPEF, qualora le erogazioni stesse siano effettuate nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o borsisti; non deve, invece, operare la ritenuta per i contributi erogati ad altri soggetti, non legati da rapporti di lavoro o studio poiché, in tali casi, agisce come Grant Holder e, quindi, come soggetto "neutrale" non tenuto all'applicazione di imposta.</p> <p>IRAP - Quanto precisato deve ritenersi valido anche ai fini IRAP. Pertanto, anche ai fini di tale imposta, le somme erogate dal Grant Holder devono essere considerate quali componenti del reddito derivante dall'attività di lavoro o di studio svolta dal beneficiario presso l'ente di appartenenza o di riferimento.</p>	
<p>Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - adempimenti del sostituto</p> <p>Forniti chiarimenti in risposta ad un quesito concernente le detrazioni di imposta per 337 giorni lavorati. Nel caso in cui le detrazioni spettano in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di 12 mesi ricadenti in due periodi d'imposta, nel secondo anno è possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell'anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 127 del 18/10/17</i></p>
<p>Adempimenti del sostituto - al fine del riconoscimento, nel periodo d'imposta 2016, delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015, non fruite, il sostituto d'imposta deve indicare al punto 11 della sezione "Dati Fiscali" della CU 2017, relativa all'anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al "Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni", giorni 337.</p> <p>Il codice 4, infatti, deve essere utilizzato in tutte le ipotesi, come quella in esame, in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro nell'anno. In ragione di quanto rappresentato, pertanto, sarà necessario richiedere al datore di lavoro il rilascio di una nuova CU nella quale dovrà essere indicato, al punto 6, giorni 337; il contribuente potrà, quindi, recuperare in sede di dichiarazione le detrazioni non riconosciutegli con la prima Certificazione Unica.</p>	
<p>Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori - il c.d. "carried interest"</p> <p>L'art. 60 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, ha disciplinato il trattamento fiscale dei "proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati..." stabilendo che, al ricorrere di determinati requisiti, tali proventi "si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi". Forniti i primi chiarimenti relativi all'ambito applicativo della norma in esame ed ai presupposti di ordine quantitativo e temporale, inerenti la consistenza dell'investimento, il periodo minimo di detenzione di tali strumenti ed il</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 25 del 16/10/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>differimento nella distribuzione dell'utile, richiesti per l'operatività della presunzione legale che qualifica i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati come redditi di capitale o diversi.</p>	
<p>Agevolazione ACE - nuovo regime di determinazione Forniti ulteriori chiarimenti sull'agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. È stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall'ultimo intervento normativo; • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando "integralmente" il nuovo regime. <p>In base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono presentare l'interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31/10/17.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 26 del 26/10/17</i></p>
<p>Convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente - imputazione degli utili Considerata la duplice qualificazione dei redditi conseguiti nell'esercizio dell'impresa familiare, ovvero reddito d'impresa per il titolare (attesa la natura dell'impresa familiare come impresa individuale), redditi di partecipazione per i collaboratori familiari è stato precisato che il reddito spettante alla convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente sia a lei imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 134 del 26/10/17</i></p>
<p>Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - ulteriori chiarimenti In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute circa la possibilità di fruire della maggiorazione nell'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31/12/17, l'investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing, è stato precisato che anche nel caso prospettato debba essere ribadita la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi affermato nella circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 5.3).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 132 del 23/10/17</i></p>
<p>In relazione all'ipotesi di compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, è stato chiarito che l'investitore può, fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31/12/17, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l'impegno all'acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell'investitore; risulta irrilevante che l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione, si "trasformi" sostanzialmente in un maxicanone.</p> <p>Con riferimento alla fattispecie di restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, è stato chiarito che, per l'esistenza dell'impegno e del versamento minimo al 31/12/17, l'investitore può, ugualmente, fruire della maggiorazione, a condizione, però, che in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto</p>	

Ordinary Assist

acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

<p>Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito</p> <p>Forniti chiarimenti in riferimento a un caso di errore legato all'imputazione temporale di elementi negativi di reddito, che ha determinato, per l'anno 2012, l'emissione di un avviso di accertamento con il quale è stata comminata la sanzione per infedele dichiarazione, ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 1, co. 4, del D.lgs. n. 471/1997, per il quale una società ha presentato istanza di definizione con adesione. Poiché il medesimo errore è stato commesso anche nei periodi d'imposta successivi al 2012 (ovvero dal 2013 al 2015), la società ha manifestato la volontà di regolarizzare la violazione, ravvedendo la sanzione di cui al citato art. 1, co. 4. La questione interpretativa è se il contribuente possa autonomamente applicare, nell'ambito del ravvedimento, la suddetta circostanza attenuante. È stato precisato che la società può autonomamente regolarizzare la violazione, già contestata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al periodo d'imposta 2012, ravvedendo la sanzione, nella misura ridotta, di cui al citato art. 1, co. 4, in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 131 del 23/10/17</i></p>
<p>Agevolazioni "prima casa" nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni</p> <p>Si possono invocare, in sede di successione, le agevolazioni "prima casa", previste dall'art. 69, co. 3, della legge n. 342 del 2000, consistenti nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa. L'agevolazione può essere richiesta solo per l'acquisto delle quote di uno dei tre immobili trasferiti per successione.</p> <p>Con la circolare n. 44/2001, l'Agenzia ha chiarito che, in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l'agevolazione deve essere riferita soltanto ad un'unica unità immobiliare e relative pertinenze. Sulle rimanenti unità immobiliari pervenute con la stessa successione devono, quindi, essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all'1% del valore dell'immobile.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 126 del 17/10/17</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p>Elenchi soggetti che applicano lo split payment Pubblicati, ai sensi dell'art. 5-ter, co. 2, del D.M. 27/6/2017, gli elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972. Gli elenchi non tengono conto dell'estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A., ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, in attesa di conversione in legge. Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, co. 2, della legge 31/12/09, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, co. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali occorre fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, comunicato del 31/10/17</i></p>
<p>Gli elenchi sono consultabili sull'applicazione (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) ed è possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi anche tramite codice fiscale o denominazione. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. Ripubblicati anche gli elenchi definitivi, validi per l'anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi dello scorso 14/9/17.</p>	
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI	
CODICI TRIBUTO ISTITUITI	
<p>Estrazione beni deposito IVA - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24", delle somme dovute a titolo d'imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "9974" denominato "Estrazione beni deposito IVA - Recupero dell'IVA dovuta e relativi interessi - art. 50 - bis, c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/2017"; • "9975" denominato "Estrazione beni deposito IVA - Sanzione per omesso versamento IVA - art. 50 - bis, c. 6, D.L. n. 331/1993".
<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 133 del 24/10/17</i></p>	

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di compilazione Adempimento Unico (UniMod – versione 4.5.7); • software di controllo Adempimento Unico (BlackBox – versione 7.1.7); • software di compilazione Dichiarazione di successione (versione 1.2.1); • software di controllo Dichiarazione di successione (versione 1.2.1); • software di compilazione RLI - Registrazione contratti di locazione (versione 2.0.3); • software di controllo RLI - Registrazione contratti di locazione (versione 2.0.3); • software di compilazione Dichiarazione Irap 2017 (versione 1.0.4); • software di controllo Dichiarazione Irap 2017 (versione 1.0.4); • software di controllo Dichiarazioni Redditi Società di capitali 2017 (versione 1.0.4); • software di controllo Dichiarazioni Redditi (Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali) (versione 1.1.5). 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/10 al 31/10</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenchi Iscrizione all'anagrafe Onlus; • banche convenzionate Modello F24; • elenco banche convenzionate F24 online; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • codici utilizzati dagli agenti della riscossione - Enti Creditori/Beneficiari e codici Entrata. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA

<p>Accertamento oltre i termini – Associazione italiana commercialisti Pubblicata una norma di comportamento dei commercialisti di Milano in tema di limiti all'accertamento posticipato. Di seguito la massima.</p>	<p><u>AIDC, norma di comportamento n.200</u></p>
<p>Al fine dell'accertamento delle imposte sui redditi e assimilate, nel valutare le ripercussioni di eventi intervenuti in periodi d'imposta per i quali sia spirato il termine di decadenza, il contribuente non può essere gravato da un onere probatorio eccedente quello previsto per legge sul piano degli obblighi di conservazione documentale. In tali ipotesi, pertanto, il contribuente può comprovare la correttezza del proprio operato avvalendosi di ogni ragionevole mezzo di prova, individuabile nelle scritture contabili e ausiliarie, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta ancora accertabili, nei contratti, nelle perizie e in qualsiasi ulteriore documentazione del cui obbligo di conservazione il contribuente sia ancora gravato, ovvero sia stato oggetto di volontaria conservazione, anche oltre.</p>	
<p>Piani di risanamento – i principi: Consiglio nazionale dei commercialisti Pubblicate le linee guida per professionisti coinvolti nelle procedure di soluzione concordata della crisi e in processi di riorganizzazione aziendale. Il documento presenta una modello di comportamento (<i>best practices</i>) da seguire al fine di individuare correttamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cause della crisi mediante un'adeguata diagnosi della stessa; • i corretti dati di partenza del piano; • le strategie di risanamento; • i prospetti patrimoniali, economici e finanziari previsionali; • la manovra finanziaria onde pervenire al riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa in crisi. 	<p><u>CNDCEC, documento del settembre 2017</u></p>
<p>Diritto societario: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicata l'informativa periodica della fondazione dei commercialisti, che ha il fine di informare dell'attività svolta dal CNDCEC (documenti, studi, ecc.), nonché giurisprudenza e novità legislative, con specifico riferimento alle tematiche del diritto societario.</p>	<p><u>FNC, documento del 20/10/17</u></p>
<p>Fiscalità delle imprese OIC adopter: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento dei commercialisti in cui sono analizzati gli effetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali, di ausilio al calcolo dell'imponibile fiscale dei soggetti OIC adopter dopo le modifiche normative intervenute con il D.lgs. n. 139/2015 (cd. decreto bilanci), l'art. 13 bis del D.L. n. 244/2016 (coordinamento IRES/IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi OIC) e le relative disposizioni attuative degli effetti fiscali del D.M. 3/8/17. Nel documento, dopo una sintesi delle principali novità civilistiche, sono state analizzate le casistiche più frequenti in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap. In particolare, i commercialisti hanno affrontato le seguenti questioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principio di derivazione rafforzata, • eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, • obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci; • azioni proprie; • strumenti finanziari derivati; • errori contabili; • effetti ai fini dell'ACE; 	<p><u>FNC, documento del 30/10/17</u></p>

12

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> regime transitorio. 	
<p>Società di persone: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Publicato un documento in cui dopo una breve illustrazione della disciplina vigente delle società di persone, sono state prospettate alcune soluzioni operative e alcune proposte di modifica al fine di rendere maggiormente fruibili i tipi societari a base personalistica anche al fine di favorire la trasparenza nelle informazioni e la formalizzazione dei procedimenti decisionali.</p>	<p><u>FNC, documento del 17/10/17</u></p>
<p>Sottoscrizione della dichiarazione annuale e delle istanze trimestrali IVA ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti IVA: Associazione revisori contabili</p> <p>Fornite linee guida per il revisore a cui sia richiesta la sottoscrizione della dichiarazione annuale o delle istanze trimestrali Iva ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti Iva per importi superiori, in caso di compensazione, a 5.000 euro annui e, in caso di rimborso, a 30.000 euro annui.</p>	<p><u>ASSIREVI, documento n. 210 dell'ottobre 2017</u></p>
<p>Sottoscrizione della dichiarazione fiscale ai fini della compensazione dei crediti tributari: Associazione revisori contabili</p> <p>Fornite le linee guida per le società di revisione a cui sia richiesta la sottoscrizione della dichiarazione fiscale (imposte sui redditi, Irap), in alternativa all'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, ai fini della compensazione dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro annui.</p>	<p><u>ASSIREVI, documento n. 211 dell'ottobre 2017</u></p>
<p>Rete di imprese - aspetti operativi per la creazione dei contratti: Unione giovani commercialisti</p> <p>Publicata una guida con cui sono illustrate le caratteristiche, i limiti e le opportunità dei contratti di rete, distinguendo le diverse tipologie di reti e specificando gli elementi necessari e facoltativi del contratto. Nel documento sono altresì affrontati i temi del distacco dei dipendenti tra aziende appartenenti alla stessa rete, i profili di responsabilità nel contratto di rete e, infine, il ruolo del commercialista quale manager di rete. Da ultimo, il lavoro analizza le modalità di costituzione della rete di imprese attraverso la stipulazione del relativo contratto.</p>	<p><u>UNGDCCEC, quaderno n. 6 del 31/10/17</u></p>
<p>Carenze del verbale assembleare e annullabilità della deliberazione: Associazione fra le S.p.A.</p> <p>Analizzato il tema delle carenze del verbale assembleare come cause di annullamento delle delibere. Lo spunto alla riflessione degli esperti di Assonime è dato dalla sentenza n. 603 del 12/01/2017 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l'annullamento della delibera con cui una S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio per violazione dell'articolo 2375 c.c.. in quanto nel corpo del verbale mancava la dichiarazione di allegazione di un foglio delle presenze (la società aveva eccepito che l'identità dei presenti, pur essendo accertata, è stata documentata nel successivo momento della conservazione della delibera agli atti sociali).</p> <p>In particolare, la sentenza ha rilevato come fosse impossibile stabilire dal contenuto del verbale o da suoi allegati l'identità dei soci presenti in assemblea, cosa che ha reso impossibile collegare i voti espressi individualmente dai presenti all'esito della deliberazione. L'ipotesi su cui si è espressa la Cassazione rientra nell'art. 2377, co. 1 c.c., per non conformità della delibera adottata alle previsioni inderogabili dell'art. 2375 c.c..</p>	<p><i>ASSONIME, il caso n.12/2017 del 31/10/17</i></p>
<p>Bilancio in forma abbreviata e applicazione dei principi contabili internazionali: Associazione fra le S.p.A.</p> <p>I principi contabili internazionali IAS/IFRS si applicano anche alle società che vedono</p>	<p><i>ASSONIME, il caso n.13/2017 del 31/10/17</i></p>

Ordinary Assist

mutare in corso di esercizio i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

In particolare l'Assonime si è espressa sull'estensione del divieto di applicazione dei principi contabili internazionali anche all'ipotesi di una società appartenente a un gruppo che applica i principi IAS/IFRS, la quale, pur rientrando nell'ambito di applicazione delle regole sul bilancio in forma abbreviata, sia destinataria nel corso dell'esercizio di un conferimento di ramo d'azienda, tale da modificarne significativamente le dimensioni.

Su tale questione l'Assonime ha concluso nel senso dell'applicazione degli IAS/IFRS, in base alle maggiori dimensioni assunte dalla società, e a una serie altre ragioni quali:

- i. i principi generali di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società a tutela dei soci e dei terzi;
- ii. l'esigenza di razionalizzare l'uso dei principi contabili all'interno del gruppo;
- iii. l'inopportunità di ricorrere alla doppia contabilità.